



Una legge di bilancio che mortifica l'istruzione e la conoscenza

La scheda di lettura e le proposte della FLC CGIL per un'altra idea di scuola, di università, ricerca, Afam

Come già anticipato nel nostro [commento sintetico alla Legge di Bilancio](#), dalla lettura più approfondita della legge di bilancio 2019 non emergono grandi novità e si conferma un quadro del tutto insufficiente per i settori della conoscenza. Nonostante le previsioni di una manovra espansiva dal punto di vista della spesa, che fa crescere l'indebitamento pubblico, il governo del "cambiamento", non cambia la tendenza in atto da diversi anni di considerare poco strategici i settori della conoscenza. Sottacendo quanto dicono tutte le analisi statistiche su questo, ovvero che gli investimenti in questi settori sono utili per lo sviluppo e la crescita, per il rilancio democratico culturale ed economico del Paese.

Anche sul versante delle retribuzioni della conoscenza, fra le più basse d'Europa, al momento le risorse postate per il rinnovo dei contratti pubblici sono insufficienti. Per il momento saranno sufficienti a confermare anche per il 2019 l'elemento perequativo, a coprire le risorse per l'Indennità di Vacanza contrattuale e poco più.

Nel dettaglio il commento analitico delle norme di nostro interesse della legge di Bilancio 2019, che, come si può notare, riguardano prevalentemente il settore della Scuola.

Rinnovo del Contratto Istruzione e Ricerca

Del tutto insufficiente la previsione di risorse per il rinnovo del Contratto Istruzione e Ricerca: i fondi previsti, poco più di 1 miliardo su base annua per tutto il pubblico impiego, coprono a mala pena la riconferma dell'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale.

Articolo	Cosa prevede	Commento
Art. 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021)	<p>Per i rinnovi contrattuali dei lavoratori della pubblica amministrazione relativi al triennio 2019-2021 vengono stanziati 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.</p> <p>Per i lavoratori pubblici dipendenti da enti o istituzioni diverse dall'amministrazione statale gli oneri per i rinnovi contrattuali saranno posti a carico dei rispettivi bilanci sulla base degli stessi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.</p> <p>Nelle more dei rinnovi contrattuali è prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, ovvero di un'anticipazione dei futuri aumenti stipendiali. Per effetto di questa misura gli stipendi tabellari aumenteranno dello 0,42% da aprile 2019 e dello 0,7% da luglio 2019.</p> <p>A partire da gennaio 2019 è previsto il mantenimento dell'elemento perequativo per tutti i lavoratori che attualmente ne beneficiano per effetto del rinnovo contrattuale 2016-2018. Tale somma sarà riassorbita alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il prossimo triennio.</p> <p>Una parte delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali è comunque riservata -a partire da giugno prossimo- al riconoscimento del trattamento accessorio per polizia, militari e vigili del fuoco.</p>	<p>Le risorse stanziare non sono assolutamente adeguate a consentire il rinnovo dei contratti. In termini percentuali l'aumento previsto è ben lontano perfino da quanto assicurato dall'ultimo rinnovo contrattuale che, a regime, è stato pari al 3,48%. Le risorse stanziare, infatti, corrisponderebbero ad un incremento delle retribuzioni medie del personale pari all'1,3% per l'anno 2019, all'1,65% (1,3% + 0,35%) per l'anno 2020 e all'1,95% (1,3% + 0,35% + 0,3%) dal 2021. L'incremento medio sarebbe di circa 49 euro rispetto agli 85 euro assicurati dal precedente contratto.</p> <p>Senonché l'aumento effettivo sarà ancora più basso poiché gli stanziamenti indicati nel DdL comprendono anche le risorse necessarie per confermare l'elemento perequativo ai lavoratori che ne beneficiano (250 mln ad anno) e per garantire le risorse destinate al trattamento accessorio per polizia, militari e vigili del fuoco (210 mln ad anno). Ne consegue che gli aumenti medi mensili effettivi per i lavoratori pubblici nel 2021 saranno inferiori a 40 euro. Inoltre, questa cifra è comprensiva anche di quanto verrà riconosciuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Infatti gli aumenti destinati all'IVC, pari mediamente a 8 euro da aprile e a 13 euro da luglio, saranno riassorbiti al momento dell'eventuale sottoscrizione del nuovo contratto.</p>

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 Approfondimento e commento del testo del Disegno di Legge presentato alla Camera dei Deputati

Scuola

La proposta di Legge di Bilancio 2019 licenziata dal Consiglio dei Ministri il 31 ottobre scorso, ora in discussione in Parlamento, ci offre un panorama desolante per quel che riguarda gli investimenti in Istruzione: il testo contiene misure minimali, ben lontane dalle promesse fatte in campagna elettorale dalle forze di maggioranza oggi al governo. In particolare mancano provvedimenti finalizzati a superare in maniera radicale gli ultimi capisaldi della legge 107 sopravvissuti alla sottoscrizione del Ccnl "Istruzione e Ricerca" 2016/2018.

Non c'è, infatti, alcuna idea di qualificazione dell'offerta formativa scolastica e al contempo ignora la valorizzazione delle professionalità oggi presenti nelle nostre scuole: registriamo soltanto misure a strascico che non mirano ad investimenti consistenti e mortificano qualunque tipo di rilancio della Scuola pubblica statale.

Anzi sono presenti interventi che continuano le politiche dei tagli:

-l'alternanza scuola lavoro è ridotta negli orari, ma soprattutto è limitata nelle risorse; questo provvedimento non restituisce l'alternanza alla autonomia delle scuole dal momento che mantiene il tetto delle ore come obbligatorio ignorando le programmazioni didattiche dei singoli collegi docenti. Alla fine si tratta solo di un taglio di risorse;

- la proposta di aumentare l'orario e il salario per i lavoratori co.co.co. come formulata nel testo del DDL è una misura tampone perché non riguarda la totalità dei lavoratori, ma solo una parte. L'ingiustizia commessa nei confronti di questi colleghi al momento della loro stabilizzazione è enorme: essi stanno subendo una decurtazione significativa del salario che già percepivano con danni economici insostenibili per sé stessi e per le loro famiglie, pur garantendo la stessa qualità di lavoro.

Mancano del tutto provvedimenti espansivi: nulla si dice della stabilizzazione degli organici di fatto dei docenti, degli educatori e degli ATA, nulla del loro potenziamento come nel caso del personale tecnico anche per gli istituti comprensivi. È completamente ignorata la necessità di ripristinare il tempo pieno nelle scuole, di favorire l'inclusione, la generalizzazione della scuola dell'infanzia, soprattutto nel Sud Italia.

Si annuncia un nuovo sistema di reclutamento, ma nulla si dice su come si intende qualificare il percorso di reclutamento degli insegnanti e affrontare la fase transitoria per mettere la parola fine al lavoro precario, mentre è ormai diventato urgente il varo di un piano straordinario di assunzioni inclusivo di tutti quei precari docenti, Ata e educatori, che hanno maturato 36 mesi di servizio.

Dalla proposta di legge di bilancio 2019 non emerge un disegno coerente di politica scolastica, perché non ci sono investimenti dedicati all'intero sistema, ma solo piccole misure correttive e sottrazione di fondi ai bilanci delle scuole.

Ancora una volta, la legge di bilancio non fa una scelta chiara sul futuro del sistema scolastico pubblico e sul ruolo sociale dei docenti. A parole lo si sostiene, ma le risorse aggiuntive non ci sono.

Per tutte queste ragioni abbiamo presentato un notevole numero di emendamenti finalizzati a cambiare il segno "meno" che contraddistingue il disegno di legge.

Articolo	Cosa prevede	Commento
<p>Art. 5 (Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni)</p>	<p>Al compenso da lezioni private e ripetizioni, che vengano svolte da docenti titolari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dal primo gennaio 2019 si applica un'imposta sostitutiva pari al 15%, salvo la possibilità di optare (secondo modalità da definire entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge) per l'ordinaria imposta sul reddito. Questa imposta è sostitutiva di tutte le altre imposte sui redditi, ovvero Irpef, addizionali regionali e comunali. Ciò comporta che, ai fini della tassazione, i compensi per queste attività –a cui si applica l'aliquota del 15%- non si cumulano con gli altri redditi percepiti ovvero con la retribuzione da lavoro dipendente. I docenti che impartiscono le lezioni private dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di questa attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Per tutti i dipendenti pubblici ogni attività extra professionale necessita in via preventiva di comunicazione all'amministrazione di provenienza. L'amministrazione dovrà verificare se per l'insegnante ricorrono eventuali incompatibilità.</p>	<p>Il sistema della tassazione separata con una percentuale fissa, in sostituzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, lascerebbe pensare alla volontà di far emergere un reddito che presume consistente. Con questa norma viene introdotta una tassazione agevolata per i compensi derivanti dalle lezioni private impartite dai docenti delle scuole statali. Si tratta di un'imposta ad hoc, con un'aliquota del 15%, sostitutiva di tutte le altre imposte. Con l'introduzione di questo sistema di tassazione agevolata evidentemente si punta a far emergere un reddito che si presume consistente al fine di incrementare il gettito fiscale. Si tratta di una misura di dubbia efficacia dal punto di vista fiscale anche rispetto alle successive misure che dovranno completarla. Dal punto di vista mediatico, invece, produce subito l'effetto di generalizzare e associare alla figura degli insegnanti della scuola quella dei produttori di reddito in "nero" con l'aggravante di possibili responsabilità anche disciplinari. Ferma restando la misura di carattere fiscale, sarebbe stato auspicabile un intervento legislativo meno propagandistico e più opportunamente contestualizzato, soprattutto in un momento in cui il Governo fa un gran parlare di voler tutelare la dignità dagli insegnanti e la percezione sociale del loro ruolo.</p>

<p>Art. 22 (Sistema duale)</p>	<p>L'art. 1 comma 110 della Legge 205/17 prevede uno stanziamento stabile di 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale somma è comprensiva dello stanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 già previsto dall'articolo 12, comma 2, del DLgs 61/2017 sugli istituti professionali che la legge 205/17 ha abrogato. Il DDL di bilancio, come già avvenuto per il 2018, aumenta tali risorse per il solo 2019, di 50 milioni di euro. Le risorse provengono dal Fondo sociale per occupazione e formazione</p>	<p>Con le norme proposte si conferma l'impostazione del precedente governo che ha reso stabili le risorse per l'apprendistato di I livello all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale oggetto di una sperimentazione nei Centri di formazione professionale in applicazione dell'Accordo del 24 settembre 2015 in conferenza Stato Regioni. Si conferma e si rafforza la scelta di utilizzare lo strumento dell'apprendistato per i quindicenni per l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Si tratta di una scelta che acuisce il rischio di un forte abbassamento dei livelli di istruzione proprio di quella fascia di giovani più debole per condizione familiare, economica e culturale. Rischio ulteriormente aggravato dal paradigma di riferimento disegnato dal Jobs act riguardo allo status del giovane in apprendistato: non più studente ma lavoratore a tutti gli effetti.</p>
<p>Art. 26 (Incentivi al contratto di apprendistato)</p>	<p>Sono fortemente ridotti gli incrementi delle risorse per l'estensione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore previsti dall'articolo 1 comma 110, lettera d) della Legge 205/17. Tali incrementi sono ridotti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La legge 205/17 prevedeva 15,8 milioni di euro per il 2019 e 22 milioni di euro a decorrere dal 2020.</p>	<p>Trova conferma la confusione non solo nominalistica ma pedagogica tra alternanza scuola lavoro e apprendistato.</p>

<p>Art. 52 (Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)</p>	<p>Per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 possono essere esonerati fino a un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR con lo scopo di costituire equipe territoriali formative finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale,- promuovere azioni di formazione del personale docente- promuovere azioni di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. <p>Per la copertura degli oneri derivanti dagli esoneri pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Piano Nazionale Scuola digitale pari a 30 milioni di euro annui.</p> <p>A decorrere dal 2019 tale fondo è ripartito fra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.</p>	<p>Largamente insufficienti sono gli interventi previsti in tema di Piano nazionale Scuola Digitale che si riducono unicamente all'attivazione di équipe a supporto delle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.</p> <p>In perfetta continuità con il recente passato si conferma che il PNSD ha come riferimento quasi esclusivo i fondi strutturali e di investimento europei e in particolare il PON Per la Scuola.</p>
---	---	--

<p>Art. 53 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)</p>	<p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/ 2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. Tali posti sono destinati fundamentalmente a dare copertura alla seconda ora frontale di primo strumento nel primo biennio in applicazione delle numerose sentenze che hanno visto soccombente il MIUR. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</p>	<p>L'aumento della dotazione organica del Liceo Musicale è il risultato della battaglia dalla FLC CGIL a difesa dell'offerta formativa prevista dal piano di studi e per rafforzare questo segmento del sistema educativo che per troppi anni ha vissuto una situazione di precarietà. L'interpretazione forzata dei piani orari, giustificata solo dalla volontà di perpetrare la politica dei tagli, aveva attribuito una riduzione delle ore frontali di Esecuzione primo strumento nel biennio, stabilendo nel relativo Decreto Interministeriale sugli organici la contrazione del contingente di posti di diritto. Oltre al danno subito dagli studenti sull'insegnamento specifico dell'indirizzo di studio prescelto, è venuta meno la possibilità, in questi tre anni, di immettere in ruolo docenti vincitori di concorso e docenti aventi diritto per titoli di continuità didattica in quanto già utilizzati. In tale prospettiva non è più rinviabile la definizione di modalità per la costituzione delle cattedre per quelle classi di concorso (Teoria, analisi e composizione; Storia della musica; Tecnologie musicali) che a causa di un ordinamento "disattento", non raggiungono le 18 ore settimanali pur sommando le ore dell'intero quinquennio.</p>
--	---	--

<p>Art. 54 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)</p>	<p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p> <p>2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.</p> <p>3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.</p>	<p>La trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno è disposta utilizzando solo la rimanenza del finanziamento già autorizzato dalla legge di stabilità 2018, che aveva previsto la stabilizzazione per il personale co.co.co. Questo consentirebbe di effettuare la trasformazione del contratto solo a 113 ex co.co.co.</p> <p>La FLC CGIL chiede di istituire una dotazione aggiuntiva per una somma di 12,58 milioni di euro da destinare alla trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti stipulati (779) per il personale stabilizzato ATA, ex co.co.co. e d'incrementare in modo corrispondente la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p> <p>La stabilizzazione effettuata su part-time al 50% non è stata sufficiente a garantire una remunerazione adeguata a questo personale che è nella scuola da moltissimi anni e che, con l'assunzione, ha subito una perdita di reddito netta rispetto a quanto percepito col contratto in qualità di co.co.co.</p> <p>Questo diritto per noi va garantito a tutta la platea di lavoratori tramite il pieno utilizzo delle risorse residue messe a disposizione dalla legge di bilancio 2018 e lo stanziamento di risorse aggiuntive.</p>
--	--	--

<p>Art. 56 (Politiche invariate) Comma 1</p>	<p>Viene incrementato e prorogato lo stanziamento per i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari e per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.</p>	<p>L'incremento delle risorse per i servizi di pulizia e per il decoro delle scuole è fatto positivo ma deve essere previsto un tempo definito per gli acquisti e deve essere previsto un previo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ivi comprese quelle della scuola, e degli enti locali affinché siano individuate soluzioni gestionali e amministrative ottimali</p>
--	--	---

<p>Art. 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica) Comma 17</p>	<p>La disposizione prevede le riduzioni di spesa quale contributo dei singoli Ministeri alla manovra di finanza pubblica. Si tratta di acquisizioni al bilancio dello stato di somme non spese. Operazione da fare entro l'aprile del 2019 e comunque 22, 5 milioni di euro devono essere acquisite all'erario.</p>	<p>Si tratta né più e né meno che di tagli alle spese scolastiche. Naturalmente va da sé che non vengono chiamati tagli ma razionalizzazioni di spesa. E mentre prima tali acquisizioni rimanevano nella disponibilità del MIUR per un successivo reimpiego ora vengono rastrellati e portati via definitivamente</p>
<p>Commi 18-19-20-21</p>	<p>I commi 19, 20 e 21 dell'articolo 57 apportano modifiche ad alcune norme che regolano l'alternanza scuola lavoro. In particolare 1) I percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" 2) Le ore obbligatorie previste dalla Legge 107/15 nel triennio della scuola secondaria di II grado sono ridotte a 180 ore negli istituti professionali (a fronte delle 400), a 150 negli istituti tecnici (a fronte delle 400), 90 ore nei licei (a fronte delle 200) 3) Le risorse annue stanziare dal comma 39 della Legge 107/15, pari a 100 milioni di euro, sono assegnate alle scuole "nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore" ridefinito 4) Entro 60 gg con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento La ridefinizione dei percorsi decorre già dal corrente anno scolastico. Pertanto le scuole devono rimodulare i percorsi già attivati tenendo conto della riduzione delle ore e delle risorse prevista.</p>	<p>I contenuti del disegno di legge di bilancio in tema di alternanza vanno nella giusta direzione e rappresentano un indubbio risultato del lavoro di proposta e di mobilitazione di questi anni portata avanti dalla FLC CGIL a partire dalla raccolta di firme per l'indizione di un referendum per abrogare le norme sull'alternanza scuola lavoro come riordinata dalla Legge 107/15. Durante l'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di bilancio 2019, la FLC CGIL chiederà che vengano apportate modifiche finalizzate a: - Intervenire sulla legge 107/15 soprattutto riguardo le finalità dell'alternanza (anche se ridenominata), che non possono certamente riguardare il tema dell'occupabilità - eliminare definitivamente, e non solo rinviare di un anno, l'obbligo di frequenza del monte ore per l'accesso all'esame di stato - eliminare la precisa quantificazione delle ore - affermare con nettezza che percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento devono restare nella piena prerogativa gestionale delle autonomie scolastiche che devono definirne tempi, durata, modalità di svolgimento, in cooperazione con i soggetti esterni. Inoltre è necessario evitare che si riproducano gli errori del passato in merito alla definizione dei documenti tecnici, come le linee guida, che non possono essere il prodotto di oscuri gruppi di lavoro. Essi devono vedere una forte partecipazione delle istituzioni scolastiche e un confronto continuo con le organizzazioni sindacali. In questo senso la FLC CGIL è pronta a dare il proprio contributo in termini di proposte e di idee.</p>

<p>Art. 58. (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)</p>	<p>Viene rivisto il sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado previsto dal Dlgs 59/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non più FIT, percorso triennale di specializzazione e tirocinio in servizio 2) Abbreviazione dell'iter e concorsi, da bandire con cadenza biennale per tutti contingenti regionali di posti della scuola secondaria, ITP e posti di sostegno 3) Possibilità di concorrere in un'unica regione e per una sola classe di concorso "distintamente" per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno, a cui si accede se in possesso del titolo e della specializzazione 4) I vincitori vengono assunti a tempo indeterminate e avviati all'anno di formazione e prova, che prevede una valutazione finale 5) La conferma in ruolo impone la permanenza nella stessa scuola in cui è stato superato l'anno di prova per almeno altri 4 anni (cinque in tutto) 6) È prevista direttamente la titolarità di scuola. 7) Per coloro che negli ultimi 8 anni hanno acquisito almeno 3 annualità di servizio è riservato il 10% dei posti messi a bando. 8) Per i candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno 9) Il concorso superato se si raggiunge in ogni prova una valutazione pari almeno a 7/10 ed ha valore abilitante 	<p>L'abbreviazione del percorso di reclutamento era stata da noi auspicata, tuttavia per il modo in cui viene realizzata non potrebbe non garantire una formazione di alto profilo qualitativo. Per la costruzione dei percorsi di formazione professionale non sono sufficienti poche regole di funzionamento, basti pensare alla recente esperienza dei 24 CFU e alla modalità con cui sono stati gestiti i relativi percorsi sia in relazione alle condizioni con cui hanno operato gli atenei e le istituzioni AFAM sia per limiti intrinseci al percorso stesso.</p> <p>In particolare, sarebbe sbagliato sacrificare l'esperienza del tirocinio diretto e indiretto e, in generale, il patrimonio di collaborazione tra scuola, ricerca e docenza universitaria, in nome di un risparmio di spesa che drena risorse per le casse dello Stato.</p> <p>La negazione alla mobilità territoriale, introdotta attraverso l'obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola scelta all'atto dell'immissione in ruolo, pur se risponde a comprensibili esigenze di continuità didattica, non può vanificare i diritti contrattuali.</p> <p>Critica la mancanza di una soluzione che in tempi brevi possa consentire l'accesso alla procedura concorsuale sui posti di sostegno, a fronte di migliaia di incarichi che ogni anno vengono conferiti a supplenti privi del titolo.</p> <p>Penalizzante anche la possibilità di partecipare al concorso per una sola classe di concorso e "distintamente" (espressione che nel contesto ha un dubbio significato) per i due gradi di scuola. Si tratta di una prescrizione che penalizza contemporaneamente sia i percorsi individuali di crescita professionale sia il sistema scolastico, che si avvantaggerebbe della possibilità di disporre di professionalità maggiormente qualificate.</p> <p>Insufficienti anche le misure adottate per la fase transitoria. In particolare è totalmente inadeguata la riserva del 10% a favore dei docenti con 3 anni di servizio. È auspicabile, invece, che vengano adottate soluzioni che mirino a valorizzare le competenze maturate da chi ha al suo attivo un'ampia esperienza di insegnamento, maturata attraverso anni di insegnamento precario.</p>
---	---	---

<p>Art. 64. (Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)</p>	<p>Vengono stanziati dei fondi per i piani di sicurezza di scuole e strade a favore delle province delle regioni a statuto ordinario in ragione di 250 milioni di euro ogni anno per gli anni dal 2019 al 2033. Ogni anno le spese finanziate debbono essere liquidate entro il 31 dicembre e gli interventi debbono essere controllati attraverso il sistema di monitoraggio previsto per le opere pubbliche (DLgs 229/2011).</p>	<p>Ad ogni finanziaria non manca la manifestazione di buona volontà da parte dei governi in carica a favore della messa in sicurezza degli edifici scolastici (questa volta accomunati alle strade). I fondi, con un gioco di rimandi, vengono presi da quanto stabilito all'art. 16 della stessa legge di Bilancio 2019 e destinati al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.</p> <p>Naturalmente questo progetto a lunga distanza potrà avere qualche benefico effetto per la disastrosa condizione dei nostri edifici scolastici, ma ormai è evidente che, quando si parla delle scuole, non basta più limitarsi alla semplice manutenzione e messa in sicurezza, che pure è cosa prioritaria e anzi dovrebbe concludersi nel giro di pochissimi anni e non nell'arco di 15, ma si tratta di operare invece investimenti massicci e intensivi per dare alle scuole una veste moderna ed efficiente secondo gli standard innovativi immaginati dalle stesse linee guida varate dal Ministro Profumo nel 2014 e che per la FLC CGIL dovrebbero fare parte di quella attenzione e cura che le scuole aspettano da troppo tempo.</p>
---	--	--

Università

Per quanto riguarda il sistema universitario, allo stato attuale, la legge di bilancio è **totalmente insufficiente** e prevede pochi e contraddittori **interventi in termini finanziari ed occupazionali**, smentendo clamorosamente, alla prima prova dei fatti, quanto previsto nel "contratto di governo" che prevedeva il superamento del precariato, l'inversione di marcia sul finanziamento ordinario, l'ampliamento dei fondi per il diritto allo studio: nulla di tutto ciò si intravede nel testo licenziato dal Governo! Infatti:

- All'art. 32 c'è la previsione del reclutamento di **1.000 nuovi ricercatori** a tempo determinato di tipo b (v. articolo 24, comma 3, lettera b della Legge 30 dicembre 2010), per i quali vengono messe a disposizione del FFO degli Atenei pubblici rispettivamente 20 milioni di euro aggiuntivi per il 2019 e 58,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Questo intervento non costituisce certo una significativa inversione rispetto al depotenziamento degli organici conseguente al blocco del *turnover* attuato negli anni passati: a riguardo, per riportare l'organico almeno ai livelli del 2009, **sarebbe necessario un piano straordinario di almeno 20.000 assunzioni** nei prossimi quattro anni.
- All'art. 57 comma 22 si prevede **l'abolizione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta"** L'abrogazione delle cattedre Natta comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo presso il MIUR di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020. La FLC ha criticato da subito, nel 2015, l'istituzione delle Cattedre Natta e di conseguenza non possiamo che rallegrarci della loro abolizione, **nondimeno non possiamo che stigmatizzare un'operazione che sottrae semplicemente le risorse al sistema universitario!**
- All'art. 78 ci sono alcune disposizioni che riguardano le modalità tecniche di gestione del bilancio degli atenei che non determinano alcun incremento del **finanziamento ordinario** ed anzi, molto probabilmente, determinano una diminuzione della flessibilità di spesa degli atenei.

È inoltre da rimarcare in maniera molto negativa la totale assenza di qualsiasi intervento riguardo sia il potenziamento degli strumenti del **diritto allo studio** sia la maggiore flessibilità negli **accessi**.

Ricerca

Sugli Enti di Ricerca sono **pressoché assenti misure specifiche** e non c'è traccia nemmeno degli interventi preannunciati nella Nota di Aggiornamento al DEF, peraltro a nostro avviso insufficienti. Nessun provvedimento finalizzato a favorire la definizione di una *governance* unica del sistema di ricerca italiano, in grado di superare la frammentazione e di rafforzare il ruolo degli Enti, quelli di cui agli articoli 1 e 19 del DLgs 218/2016.

Completamente **assenti finanziamenti per incrementare i Fondi Ordinari degli Enti**, indeboliti da troppi anni di tagli, e per consentire investimenti diretti allo sviluppo delle risorse occupazionali, nonché per il completamento dei processi di stabilizzazione in corso.

Non c'è il superamento dell'articolo 23 comma 2 del DLgs 75/2017, ovvero il "tetto" del 2016 alla crescita dei fondi del **salario accessorio**, a cui andrebbe riconosciuta maggiore flessibilità. Si tratta di una misura necessaria per favorire i processi di stabilizzazione e per consentire i processi di ordinario di reclutamento.

Vi è, in compenso, l'ennesima riproposizione del "**credito d'imposta**" per **R&S** alle imprese con qualche variazione, già sperimentato in passato, con risultati pressoché nulli.

Afam

Il settore dell'alta formazione artistica e musicale è **totalmente ignorato dal disegno di legge di bilancio**, segno di una disattenzione davvero preoccupante. Forte incremento del fondo di funzionamento ordinario, la creazione di un fondo che consenta alle Istituzioni di mantenere, adeguare e dotarsi di strutture idonee alla loro missione, l'ampliamento della dotazione organica del personale per ridurre la presenza di corsi quasi totalmente sorretti dalla contribuzione studentesca, sono alcuni punti qualificanti che il disegno di legge di bilancio avrebbe potuto affrontare, ma di cui non si trova alcuna traccia.